

COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

*Approvato dal Consiglio Comunale
Con deliberazione N. 8 del 29 Febbraio 2000*

Modificato con deliberazione consiliare n. 84 del 29.11.2000

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1	Istituzione della tassa rifiuti urbani.....	pag. 2
Art. 2	Ambiti di applicazione della tassa.....	pag. 2
Art. 3	Presupposto della tassa.....	pag. 2
Art. 4	Gettito del tributo.....	pag. 3
Art. 5	Funzionario responsabile.....	pag. 3

CAPO II – TARIFFE

Art. 6	Oggetto del tributo.....	pag. 4
Art. 7	Soggetti passivi del tributo.....	pag. 4
Art. 8	Esclusioni.....	pag. 4
Art. 9	Tariffe	pag. 6
Art. 10	Criteri per la revisione delle tariffe.....	pag. 6
Art. 11	Tariffa giornaliera	pag. 7
Art. 12	Determinazione della tassa ed individuazione categoria	pag. 7
Art. 13	Utenze domestiche – Commisurazione della base imponibile tassabile	pag. 8
Art. 14	Utenze non domestiche – Commisurazione della superficie tassabile...	pag. 8
Art. 15	Agevolazioni e riduzioni.....	pag. 9
Art. 16	Modalità per conseguire agevolazioni e riduzioni.....	pag. 9
Art. 17	Riduzioni a fronte di risparmio di costi.....	pag. 10
Art. 18	Cumulo delle riduzioni.....	pag. 10

CAPO III - DENUNCE, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI

Art. 19	Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione	pag. 11
Art. 20	Denunce	pag. 11
Art. 21	Contenuto della denuncia.....	pag. 12
Art. 22	Controlli ed accertamenti.....	pag. 12
Art. 23	Poteri del Comune ed autotutela.....	pag. 13
Art. 24	Riscossione.....	pag. 13

CAPO IV – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 25	Rimborsi e sgravi.....	pag. 14
Art. 26	Sanzioni.....	pag. 14
Art. 27	Contenzioso.....	pag. 14
Art. 28	Obbligo degli uffici comunali.....	pag. 14
Art. 29	Norme abrogate.....	pag. 15
Art. 30	Entrata in vigore.....	pag. 15
All. A)	Elenco delle categorie tassabili.....	pag. 16

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

Istituzione della tassa rifiuti solidi urbani

Il servizio smaltimento rifiuti viene svolto in regime di privativa comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.Lgs. 22/97, con modalità previste dal Regolamento del servizio di nettezza urbana, con le esclusioni di cui al comma 7 del predetto articolo 21 e dell'art. 17 del presente Regolamento.

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni è istituita nel Comune di TREVIOLO una tassa annuale, disciplinata dal decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni in seguito denominato "Decreto".

Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorre il termine "tassa" deve intendersi tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni.

La tassa é annuale e viene corrisposta in base ad apposita tariffa commisurata ad anno cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, calcolata in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta dei rifiuti solidi urbani ed al costo del prelievo e dello smaltimento.

ART. 2

Ambiti di applicazione della Tassa

Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dal Regolamento previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 05/02/97 n. 22, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 29/02/2000.

La tassa si applica per intero limitatamente alle zone del territorio comunale individuate dal regolamento del servizio di nettezza urbana ove la raccolta è obbligatoria.

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, la tassa è dovuta, in rapporto ai bimestri solari di irregolare servizio, nella misura del 40% della tariffa ordinaria. L'utente dovrà, al fine di ottenere la riduzione della tassa, presentare formale e motivata richiesta all'ufficio ecologia del Comune attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.

ART. 3

Presupposto della tassa

Il presupposto della tassa é stabilito dalla legge.

Ai fini dell'applicazione della tassa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, ubicati nelle zone di cui al precedente art. 2. Tuttavia, per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il tributo é dovuto per intero anche se nella zona in cui é attivata la raccolta dei rifiuti é situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.

La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

Costituisce presupposto per l'applicazione della tassa, seppure nella misura ridotta di cui all'art. 18, anche l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte che non utilizzano, secondo le norme previste dalla vigente normativa, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati in regime di privativa.

ART. 4
Gettito del tributo

La tariffa della tassa è determinata entro il 31 dicembre di ciascun anno o altro termine fissato dalla legge, in modo da ottenere un gettito annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei R.U. interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. 507/93.

Il gettito complessivo non può comunque superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo fatte salve le condizioni di equilibrio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 504/92.

Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento ed agli indirizzi del Consiglio Comunale, considerando i costi previsti nonché la percentuale di copertura prevista in sede di approvazione di bilancio. In mancanza di tutto ciò la competenza rimane in capo al Consiglio Comunale.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio questo Ente, in applicazione dell'art. 61, c. 3 bis, deduce dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei RSU di cui all'art. 7 del D.Lgs. 22/97.

ART. 5
Funzionario responsabile

L'attività gestionale della tassa del servizio di smaltimento dei R.S.U. interni è demandata all'Ufficio tributi, struttura facente parte del Settore servizi economico-finanziari del Comune. La Giunta Comunale nomina all'interno della struttura un funzionario responsabile al quale competono i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa; sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il funzionario responsabile entro il mese di marzo di ciascun anno predisporrà dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione ed evidenziando inoltre le esigenze concernenti l'organizzazione del servizio.

Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla sua nomina.

CAPO II - TARIFFE

Art. 6

Oggetto del tributo

Sono oggetto del tributo i locali e le aree scoperte, che non costituiscono accessorio e pertinenza, a qualsiasi uso adibite, salve le esclusioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

La tassa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 7

Soggetti passivi del tributo

La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art. 3 ovvero occupano e detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.

Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.

Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di tassa relativa alla abitazione, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

Art. 8

Esclusioni

Non sono soggetti alla tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 62, comma 2, del Decreto, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, ovvero non comportino la

formazione di rifiuti in quantità apprezzabile.

Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:

- le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di qualsiasi arredo, ovvero prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilimenti muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti, di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie.

Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

La tassa non è dovuta per quei rifiuti che le utenze non domestiche avviano a recupero ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22/97.

Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62, c. 5 e 63, c. 2 del decreto.

I locali e le aree intassabili di cui ai precedenti commi dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'art. 20 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.

La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano la esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 25 con diritto a sgravio o restituzione del tributo.

L'elencazione dei locali di cui al comma 1 è a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Art. 9 Tariffe

L'Amministrazione comunale determina annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente od altro termine fissato dalla legge, le tariffe della tassa tenendo conto dell'articolazione delle categorie degli utenti e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 65 del decreto, in misura tale da garantire il rispetto delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 4. Nel caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.

La deliberazione tariffaria, adottata come atto dovuto in seguito a rilievi o in sede di dichiarazione di dissesto (art. 69 c. 3 del Decreto) e ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell'art. 79, comma 4, del Decreto, non è soggetta al termine di decadenza previsto al precedente comma 2.

Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 69, comma 2, del decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:

- i costi consuntivi e preventivi, e le loro componenti, del servizio;
- la condizione finanziaria del comune;
- il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa;
- la dichiarazione che per il calcolo delle tariffe è stato applicato il criterio di cui all'art. 65 del decreto;
- la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria, come indicato all'art. 10.

Tutti gli importi delle tariffe definite con i criteri sopra citati, vanno arrotondati alle 10 lire con criterio commerciale.

Se in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie, la direzione centrale per la fiscalità locale formula tempestivamente rilievi, i quali rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il comune provvederà:

- all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;
- all'eventuale recupero della maggiore tassa dovuta emettendo i relativi ruoli suppletivi;
- all'eventuale sgravio o rimborso come indicato al successivo art. 25.

Art. 10 Criteri per la revisione delle tariffe

Ai fini della revisione delle tariffe della tassa si individuano i seguenti criteri:

- a) revisione annuale della tariffa in ragione del grado di copertura, del gettito previsto e del variare delle utenze;
- b) revisione periodica dei dati necessari per la definizione della produttività specifica e del costo specifico qualora si acquisiscano nuovi elementi conoscitivi, anche in relazione alla introduzione di modifiche del ciclo di smaltimento, che evidenzino la necessità di provvedere al loro aggiornamento o ad una ridefinizione delle categorie

L'aggiornamento delle tariffe della tassa con omogenei incrementi o decrementi percentuali potrà avvenire, in relazione al solo variare della tariffa media, e solo nel caso di accertata costanza degli altri valori concorrenti alla determinazione delle tariffe unitarie.

Art. 11 **Tariffa giornaliera**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno ha durata complessiva inferiore a sei mesi e non sia ricorrente; non è considerata ricorrente quella realizzata nel corso dell'anno dai venditori ambulanti per il mercato settimanale.

La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria corrispondente, divisa per 365 e maggiorata del 50% senza applicazione di alcuna riduzione, nel caso di occupazioni di aree scoperte, e/o agevolazioni.

La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa OSAP, all'atto dell'occupazione con il modulo di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto, senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

La tassa è applicata secondo le disposizioni dell'art. 77 del decreto 507/93.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub a);
- c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc...
- d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
- e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione.

Art. 12 **Determinazione della tassa e individuazione categorie**

La tassa dovuta annualmente da ogni utente, viene determinata per le sottoelencate categorie con le modalità a fianco di ciascuna indicata:

- **A) UTENZE DOMESTICHE:** la tariffa viene commisurata, in base al numero dei componenti il nucleo familiare e sulle superfici occupate;
- **B) UTENZE NON DOMESTICHE:** la tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree operative occupati in base a tariffe differenziate per categorie o sottocategorie con riguardo alla destinazione d'uso dei locali e aree medesimi, e, quindi, alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.

Le categorie tassabili sono indicati nell'allegato A).

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per ambedue le categorie.

Art. 13

Utenze domestiche - Commisurazione della base imponibile tassabile

La tariffa viene commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare presenti al 1° gennaio di ciascun anno, ovvero per il numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia in sede di iscrizione all'ufficio tributi, per le nuove utenze.

Per le unità adibite ad abitazione non principale utilizzate saltuariamente da soggetti residenti in altri Comuni, si farà riferimento al nucleo familiare del proprietario ovvero, in caso di comproprietà ed uso promiscuo, al nucleo familiare del denunciante con vincolo di solidarietà con i componenti dei nuclei familiari di tutti i comproprietari.

Art. 14

Utenze non domestiche - Commisurazione della superficie tassabile

La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree operative occupate in base a tariffe differenziate per categorie o sottocategorie.

L'individuazione delle categorie e sottocategorie dei locali ed aree scoperte tassabili con la stessa tariffa si ottiene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti di produttività e costo di smaltimento specifici simili, tali da comportare tariffe unitarie analoghe.

Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tassabili con criteri di analogia.

L'appartenenza dei locali ed aree scoperte tassabili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

La superficie dei locali tassabili viene determinata sul filo interno dei muri ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, ovvero da misurazione diretta.

La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.

In caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e speciali non assimilati a quelli urbani, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, viene ridotta forfettariamente delle percentuali sotto riportate:

- tipografie, stamperie, vetrerie, serigrafie	10%
- laboratori di analisi mediche	10%
- laboratori fotografici, eliografie	10%
- gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici	10%
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	10%

- | | |
|--|-----|
| - distributori di carburante, autoriparatori, elettrauti | 10% |
| - autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi | 10% |

Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si farà riferimento a criteri di analogia. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.

Art. 15 **Agevolazioni e riduzioni**

La tariffa unitaria è ridotta (Art. 66 D Lgs. 507/93):

- a. del 25% nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;*
- b. del 25% nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;*
- c. del 25% nel caso di utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a.), risieda o abbia dimora, per più di sei mesi l'anno, in località fuori dal territorio nazionale;*
- d. del 25% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione.*

Sono stabilite le seguenti speciali agevolazioni (Art. 67 D Lgs. 507/93):

- a. i locali e le aree di proprietà del Comune per i quali il Comune è tenuto a sostenere in toto le relative spese di smaltimento;*

Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 16 **Modalità per conseguire agevolazioni e riduzioni**

Le richieste di riduzione, agevolazioni ed esenzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli denuncia, previsti dall'art. 20 del presente Regolamento, completi di tutti i dati richiesti entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.

Le riduzioni, agevolazioni od esenzioni, di cui ai commi precedenti, sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Le agevolazioni e riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.

Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e agevolazioni.

Art. 17
Riduzione a fronte di risparmio di costi

L'intera superficie tassabile nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi assimilati agli urbani destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo ovvero avviati a recupero ai sensi dell'art. 21, c. 7, del D. Lgs. 22/93, viene ridotta in ragione delle seguenti percentuali:

- riutilizzo fino ad 1/3 del totale dei rifiuti prodotti 20 %
- riutilizzo di oltre 1/3 e fino al totale dei rifiuti prodotti 40 %

La quantità dei rifiuti prodotti si ottiene applicando il valore di produzione peculiare all'intera superficie tassabile e dalla documentazione probante presentata dal contribuente.

La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà applicata a richiesta dell'interessato, da presentare all'ufficio ecologia del Comune, a conclusione dell'istruttoria tecnica, con effetto dal bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda, previa dimostrazione dello smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi a proprie spese e nel rispetto della normativa o dell'effettivo e oggettivo riutilizzo.

La tariffa è ridotta di una percentuale pari al 15% nei confronti degli utenti che con opportuna dichiarazione dimostrano di smaltire in proprio la frazione umida a mezzo di attrezzature, apparecchiature ed altri sistemi di trattamento idonei allo scopo (a titolo esemplificativo: composte, buca nel terreno, tritarifiuti), il cui utilizzo e funzionamento vengano certificati con idonea documentazione ovvero con dichiarazione sostitutiva di notorietà. (comma sostituito ed approvato con delibera C.C. n. 84/2000)

ART. 18
Cumulo delle riduzioni

Ove ne ricorrano i presupposti, le riduzioni tariffarie previste dagli artt. 2 e 13, comma 1, sono cumulabili per il limite massimo del 70% della tariffa ordinaria.

CAPO III - DENUNCE, ACCERTAMENTI RISCOSSIONI

Art. 19

Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione.

La decorrenza dell'obbligazione tributaria in caso di inizio dell'utenza e la decorrenza della cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione e detenzione dei locali ed aree sono disciplinati dalla legge.

In caso di mancata presentazione della denuncia in corso dell'anno di cessazione si applicano le disposizioni dell'art. 64, comma quarto, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni di applicazione della tariffa ridotta di cui all'art. 17 del presente Regolamento; in difetto si applicano le disposizioni di cui all'art. 66, comma sesto, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 20

Denunce

In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti di cui all'art. 63 del decreto legislativo 507/93 hanno l'obbligo di farne denuncia all'Ufficio Tributi - che rilascia la relativa ricevuta - utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, da compilare in ogni loro parte.

Sono esclusi dall'adempimento di cui al comma 1 i soli casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto saranno applicate d'ufficio.

La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

La denuncia d'inizio dell'occupazione o detenzione - denuncia originaria - deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data d'inizio ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.

E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 4 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la nuova taxa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'art. 71, comma 1, ultimo capoverso, del Decreto.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero se la taxa sia stata assolta

dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale od altra analoga, dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero, in mancanza, di un elenco dettagliato dei locali ed aree con l'indicazione delle misure dei singoli locali nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente regolamento.

L'erede, che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa a carico del *de cuius*, ha l'obbligo formale di presentare soltanto la denuncia di variazione relativa ai nominativi degli utenti.

La denuncia/richiesta di detassazione può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, a decorrere dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

Art. 21

Contenuto della denuncia

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione degli elementi e dati di cui all'art. 70, comma 3, del decreto, nonché di quelli richiesti dal modello comunale di denuncia.

Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, dei quali va allegato lo stato di famiglia in cui essi sono compresi, se non residenti nel Comune.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denuncia dovrà contenere i dati identificativi sia della società che del legale rappresentante. In caso di variazione di quest'ultimo dovranno essere comunicati tempestivamente al Comune i dati del nuovo rappresentante, il quale dovrà provvedere a confermare gli elementi contenuti nella denuncia.

La denuncia di variazione deve contenere anche l'indicazione dei dati ed elementi, utili per l'applicazione del tributo, precedentemente denunciati e non variati.

La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.

Le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli, che secondo il richiedente, danno diritto alle agevolazioni.

Art. 22

Controlli ed accertamenti

Il Comune, tramite l'ufficio tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi previsti dall'art. 71 del decreto.

Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario responsabile, sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.

L'attività di accertamento e di controllo, ove non possa essere effettuata da personale comunale, può essere esercitata stipulando apposite convenzioni con soggetti privati o

pubblici come previsto dall'art. 71, comma 4, del decreto.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 16/6/97 n. 218 e dal regolamento comunale.

Art. 23

Poteri del Comune e autotutela

Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 22, il Comune oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del decreto, può:

- a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici.

I dipendenti dell'ufficio comunale che, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del decreto possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il settore comunale tributi. Nessuna autorizzazione specifica è richiesta per gli appartenenti al corpo di polizia municipale.

Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Qualora il funzionario responsabile di cui all'art. 5, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, indicando i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

Art. 24

Riscossione

La riscossione avviene con iscrizione in ruoli ordinari in 4 rate bimestrali, ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo 507/93.

La riscossione del ruolo in un numero di rate diverse deve essere autorizzata dal Dipartimento delle Entrate - Direzione Regionale delle Entrate della Regione Lombardia - Sezione staccata di Bergamo su istanza debitamente motivata presentata dal funzionario responsabile.

I ruoli sono formati e resi esecutori dal funzionario responsabile sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamento notificati.

CAPO IV – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 25

Rimborsi e sgravi

I rimborsi e gli sgravi della tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e termini stabiliti dall'art. 75 del D.Lgs. 507/93.

I rimborsi spettanti al contribuente sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo. Eventuali eccedenze sono rimborsate nei termini e con le procedure previste dal D.P.R. 28/1/88 n. 43.

I rimborsi e gli sgravi sono disposti dal Funzionario responsabile sulla base di idonea istanza motivata alla quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso o della cartella esattoriale di cui si chiede lo sgravio.

Art. 26

Sanzioni

Le sanzioni sono irrogate dal Funzionario responsabile con le modalità stabilite dall'art.76 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell'art. 12 del Regolamento comunale relativo ai "Criteri generali per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia di tributi locali".

L'adesione da parte del contribuente contro l'avviso di accertamento prevista dal c. 3 del sopracitato articolo dovrà avvenire mediante formale istanza irrevocabile, redatta in carta semplice, da presentarsi, entro i termini prescritti, all'ufficio tributi - che rilascia la relativa ricevuta - utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune da compilare in ogni loro parte.

L'istanza spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

Art. 27

Contenzioso

Contro gli avvisi di accertamento ed il diniego di rimborso è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28

Obbligo degli uffici comunali

Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito.

Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed

assistenza, sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tassa.

Art. 29
Norme abrogate

Il presente regolamento, dalla data di entrata in vigore, abroga e sostituisce il regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 43 del 30.09.1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quella del presente.

Art. 30
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e le pubblicazioni di legge e di statuto.

Le disposizioni del presente regolamento, una volta entrato in vigore, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2000, con la contestuale approvazione del bilancio di previsione. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93 e dai decreti in materia di tempo in tempo vigenti.

ALLEGATO A) al Regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione rifiuti urbani

ELENCO DELLE CATEGORIE TASSABILI

Cat.	Descrizione
A	1. Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.
	2. Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
	3. Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
	4. Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.
B	1. Attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi
	2. Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.
C	1. Abitazioni private. A1 Abitazioni con N. 1 componente A2 Abitazioni con N. 2 componenti A3 Abitazioni con N. 3 componenti A4 Abitazioni con N. 4 componenti A5 Abitazioni con N. 5 componenti A6 Abitazioni con N. 6 componenti e oltre
	2. Attività ricettivo alberghiere.
	3. Collegi, case di vacanze, convivenze.
D	1. Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
	2. Circoli sportivi e ricreativi.
E	1. Attività di produzione artigianale o industriale.
	2. Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, elettrodomestici, oggetti sacri; foto cine ottica.
	3. Commercio al dettaglio di articoli per l'infanzia, arredamento, casalinghi, colori vernici, tessuti; gioiellerie, librerie, pelletterie, farmacie.
	4. Commercio al dettaglio di accessori d'auto, articoli sportivi, cicli e moto, biancheria, materiali edili; mercerie, cartolerie, ferramenta, tabaccai.
	5. Commercio al dettaglio di piccoli animali, materiale elettrico; profumerie.
	6. Commercio al dettaglio di quadri e cornici, fiori e piante; drogherie.
	7. Attività artigianali di servizio.
F	1. Bar e caffè.
	2. Ristoranti, trattorie, pizzerie, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.
	3. Attività di vendita al dettaglio di pane e pasta.
	4. Attività di vendita al dettaglio di alimentari.
	5. Attività di vendita al dettaglio di prodotti ittici ed ortofrutticoli.
	6. Macellerie.